

R. G. P.U. n. 111-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore r.g.p.u. n. 111-1/2023 promossa ai sensi dell'art. 66 CCII da: CIANCAGLIONE CLAUDIO nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA 01734430679) e SANTONE DONATELLA, quale familiare convivente di Ciancaglione Claudio, elettivamente domiciliati in Atri (TE), alla Via A. Finocchi n. 20, presso lo studio dell'avv. Mariano Di Giancroce (c.f. DGNMRN65H26A488A) che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso;

-ricorrenti-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04/07/2023 i ricorrenti hanno proposto domanda congiunta di ammissione, ai sensi dell'art. 66 CCII, alla procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ex artt. 27, comma 2 e 28 CCII in quanto la sede legale della ditta individuale CIANCAGLIONE CLAUDIO in titolarità dello stesso e la residenza del medesimo CIANCAGLIONE CLAUDIO e di SANTONE DONATELLA, sono in Atri (TE), comune compreso nel circondario del predetto Tribunale da oltre un anno dalla data del deposito della domanda.

La domanda è presentata congiuntamente da CIANCAGLIONE CLAUDIO quale titolare della omonima ditta individuale, che risulta ancora attiva, e da SANTONE DONATELLA quale familiare convivente di CIANCAGLIONE CLAUDIO, essendo la stessa coniuge convivente di quest'ultimo oltre che in stato di sovraindebitamento di origine comune allo stesso, nella specie derivante dalla attività di impresa svolta da entrambi quali soci illimitatamente responsabili della società LE GINESTRE SNC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 66, co. 1 CCII.

Il ricorso risulta formulato tramite l'OCC nominato quale ausiliario del debitore, Dott. Francesco Sacripante, con conseguente soddisfazione del presupposto di cui all'art. 76, co. 1 CCII.

Risultano allegati al ricorso i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII, e, segnatamente, la relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 76, co. 2 CCII, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati dall'art. 76, co. 2 CCII, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77, co. 1 CCII.

La documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII prodotta dai ricorrenti ha consentito di ricostruirne compiutamente la situazione economica e patrimoniale ed il loro stato di sovraindebitamento.

I ricorrenti non presentano i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale atteso che, da un lato, la ditta individuale in titolarità di CIANCAGLIONE CLAUDIO non supera le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 CCII ed atteso altresì che, dall'altro, CIANCAGLIONE CLAUDIO e SANTONE DONATELLA, agli effetti del combinato disposto degli artt. 74, co. 1 e 2, co. 1, lett. c) CCII, non sono assoggettabili, quali soci illimitatamente responsabili della società LE GINESTRE SNC, alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza risultando cancellata in data 10/11/2021 la predetta società.

Non risulta, inoltre, che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte.



Non consta, inoltre, che i ricorrenti abbiano posto in essere atti in frode dei creditori nel quinquennio precedente il deposito della domanda.

Risultano, pertanto, soddisfatti, alla luce dei superiori rilievi, i presupposti di ammissibilità della domanda di cui all'art. 77, co. 1 CCII.

I ricorrenti non rivestono la qualità di consumatori ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII atteso che CIANCAGLIONE CLAUDIO agisce quale titolare della omonima ditta individuale e SANTONE DONATELLA agisce quale familiare convivente di CIANCAGLIONE CLAUDIO ed in quanto gravata da una esposizione debitoria di natura imprenditoriale di origine comune al coniuge.

I ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento rilevante ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. C) CCII, avuto riguardo ai dati emergenti dalla documentazione alla domanda.

Ed invero, CIANCAGLIONE CLAUDIO ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 956,13 nel quadriennio anteriore al deposito della domanda, somma che, per effetto dell'imposizione fiscale, risulta pari a zero. SANTONE DONATELLA ha percepito, nel medesimo periodo, un reddito netto mensile medio pari ad euro 139,72, somma che risulta pari a zero per effetto delle imposte. La ditta individuale CIANCAGLIONE CLAUDIO ha registrato un utile medio di bilancio pari ad euro 9.381,39 nel triennio 2020-2022. La società LE GINESTRE SNC, si aggiunga, ha percepito un reddito netto annuo medio nel quadriennio 2018-2021 pari a soli euro 1.039,00.

A fronte di tali entrate, la esposizione debitoria complessiva di CIANCAGLIONE CLAUDIO è pari ad euro 303.723,64, la esposizione debitoria complessiva gravante su SANTONE DONATELLA è pari ad euro 24.303,66 e la esposizione debitoria gravante sulla società LE GINESTRE SNC – della quale i ricorrenti rispondono solidalmente ed illimitatamente in qualità di suoi soci illimitatamente responsabili, con conseguente necessità di ricomprendere la esposizione debitoria societaria nel passivo ad essi riferibile – è pari ad euro 111.696,78. La esposizione debitoria totale gravante sui ricorrenti è, pertanto, pari ad euro 439.724,08, oltre crediti prededucibili della presente procedura (pari ad euro 23.741,42), per complessivi euro 463.465,50 oltre interessi maturati e maturandi e sanzioni.

Non è illegittima in quanto non contrasta con alcuna previsione normativa ed in quanto non elide la natura di impresa individuale della impresa in titolarità del ricorrente, la proposta di continuazione dell'attività imprenditoriale agricola della predetta impresa con la collaborazione della ricorrente. La relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII risulta compiutamente redatta in quanto ha ad oggetto: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento dei ricorrenti e della diligenza dagli stessi impiegata nell'assumere le obbligazioni; con riguardo al primo profilo l'esperto ha rilevato che la situazione di sovraindebitamento è stata determinata dalla crisi del settore agricolo causata dal crollo del prezzo dei cereali e della pandemia, dal ritardo e dalla mancata erogazione dei contributi AGEA e dall

con riguardo alla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni l'OCC ha rilevato, con motivazione condivisibile in quanto esente da vizi, che *“non pare addebitabile agli istanti un'assoluta carenza di diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni che, nonostante l'esposizione debitoria nonché che hanno pregiudicato la capacità lavorativa del Sig. Ciancaglione Claudio, hanno faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile e le entrate provenienti dall'attività agricola”*; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, nella specie individuate nelle tuttora in atto, e nel conseguente rallentamento dell'attività lavorativa dallo stesso svolta in seno alla snc cancellata in sua precedente titolarità ed alla omonima ditta individuale ancora attiva; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, profilo rispetto al quale l'OCC ha dichiarato l'inesistenza di siffatti atti in relazione ai ricorrenti; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, profilo, quest'ultimo, con riferimento al quale l'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 75, co. 2 CCII, stante il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare in titolarità



dei ricorrenti sarebbe pari a complessivi euro 173.405,12 ad un ipotetico secondo tentativo di vendita, al netto delle spese di una eventuale procedura esecutiva, somma che garantirebbe la soddisfazione parziale dei creditori e la conseguente incapienza nei confronti dei creditori chirografari, a fronte di un attivo derivante dalla presente procedura pari al superiore importo di euro 194.233,71; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura, nella specie stimati in euro 23.741,89; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori secondo quanto di seguito specificato; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi prevista nella proposta secondo quanto di seguito specificato.

L'OCC ha altresì dichiarato, quanto al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio dei ricorrenti che *“(...) i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti [hanno] tenuto conto del merito creditizio dei debitori all'atto della stipula. In merito ai finanziamenti di mutuo ipotecario agrario di I grado di euro 125.000,00 (BCC Adriatico Teramano) stipulato nel 2010 e quello successivo stipulato nel 2011 di mutuo ipotecario agrario di II grado di originari euro 207.870 (ICCREA) si è verificato l'esame del merito creditizio riconosciuto nel nulla osta ispettoriale dell'istituto di credito ICCREA di cui alla determina allegato DG28/9 del 20 maggio 2011 riportata nel contratto di mutuo ipotecario agrario”*.

Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo di euro 303.723,64 gravante su CIANCAGLIONE CLAUDIO, di euro 24.303,66 gravante su SANTONE DONATELLA e di euro 111.696,78 riferibile alla società LE GINESTRE SNC e gravante su entrambi i ricorrenti in quanto suoi soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, e, pertanto, a fronte di un passivo complessivamente pari ad euro 463.465,97 (importo comprensivo delle spese della presente procedura pari ad euro 23.741,89), è prospettato il pagamento di euro 42.600,00 annui, per quattro anni, da destinarsi al soddisfacimento parziale dei creditori, distinti, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 74, co. 4 e 85 CCII, in otto classi in ragione della graduazione delle cause di prelazione sulla base della *absolute priority rule* per la distribuzione del valore minimo di liquidazione e sulla base del criterio della *relative priority rule* per la distribuzione del *surplus* di continuità.

Più segnatamente, la proposta prevede il pagamento, nel periodo di quattro anni, di tutti i creditori, con percentuale generale di soddisfo decrescente all'avanzamento progressivo delle classi tenuto conto delle cause legittime di prelazione e, pertanto, della somma complessiva *“di € 194.233,71 così composta: a) € 23.741,89 quali spese in prededuzione per il compenso ai Gestori della Crisi/OCC nominati dall' OCC Commercialisti Teramo e per il compenso del legale dei debitori; b) € 148.392,52 quali Crediti privilegiati; c) € 18.477,62 quali crediti chirografari per declassamento; d) € 3.621,68 quali crediti chirografari per natura”*. E' altresì previsto il pagamento dei creditori *“non conosciuti ma il cui diritto sia eventualmente sorto antecedentemente alla data di presentazione della proposta e nelle percentuali previste nella proposta stessa per le tipologie di credito simili o assimilabili.”*

La proposta prevede: di attingere, nell'arco di un quadriennio, le risorse da destinarsi al parziale soddisfacimento del ceto creditorio, pari a complessivi euro 42.600,00 annui (all'esito della detrazione della somma di euro 18.000,00 annui in quanto necessaria al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare dei ricorrenti, costituito oltre che da questi, dai loro due figli minori), dai contributi PAC prudenzialmente stimati in un valore medio di euro 44.500,00 annui, dalla pensione di annua percepita da CIANCAGLIONE CLAUDIO, pari ad euro 6.700,00, e dalla liquidità netta, prudenzialmente stimata in euro 9.400,00 annui, rinveniente dalla continuità aziendale, che aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; di garantire il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per euro 23.741,89 mediante risorse da attingersi dal deposito a risparmio nominativo n. 096545 in essere presso BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, il pagamento dei creditori privilegiati secondo percentuali decrescenti di soddisfazione comprese tra il 100,00% e l'8%, differenziate in relazione alle classi di appartenenza dei predetti creditori (100,00%: BCC Adriatico Teramano; Consorzio di Bonifica Nord Teramo; 47,50%: ICCREA BANCA S.P.A; 30%: Diocesi Teramo Atri; 20%: Intesa San Paolo; 8%: INPS di Teramo; INAIL di Teramo, Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Teramo, CCIAA Teramo, Regione Abruzzo e Comune di Atri), il pagamento dei creditori chirografari (ivi compresa la quota incapienza dei creditori



privilegiati degradati al chirografo), nella specie, nella percentuale dell'8% in favore dei creditori chirografari per declassamento (ICCREA BANCA S.P.A.; Diocesi Teramo Atri, Consorzio di Bonifica Nord Teramo, INPS di Teramo, INAIL di Teramo, Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Teramo, CCIAA Teramo, Regione Abruzzo, Comune di Atri, Intesa San Paolo) e nella percentuale del 6% in favore dei creditori chirografari per natura (BCC Adriatico Teramano, BCC Castiglione M.R. e Pianella, Amco Asset Management Company Spa, MBCredit Solutions S.p.a., Banca Popolare di Bari, ACA Pescara); indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro quattro anni decorrenti dalla omologa; prevede la suddivisione in otto classi di creditori secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione in base al criterio della *absolute priority rule* per la distribuzione del valore minimo di liquidazione (come da perizia giurata di stima allegata al ricorso) e in base al criterio della *relative priority rule* per la distribuzione del *surplus* da continuità (quale differenza della somma proposta nel piano e il valore minimo di liquidazione come da perizia giurata di stima allegata al ricorso) in cui le classi dissenzienti hanno un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado e migliore di quello delle classi di grado inferiore.

Risultano ritualmente effettuate le comunicazioni di cui all'art. 78, co. 1 CCII da parte del commissario giudiziale nominato con decreto del 08/03/2024 ai sensi dell'art. 78, co. 2 bis CCII. La proposta ha riscontrato l'adesione del 100% dei crediti ammessi al voto, come attestato nella relazione depositata in data 22/04/2024 dal commissario giudiziale nella quale si legge che hanno comunicato espressamente la propria adesione i creditori GUBER BANCA SPA, in nome e per conto di BCC NPLS 2022 S.R.L. (cessionaria del credito privilegiato in originaria titolarità di Banca Agrileasing – ICCREA Banca S.p.A.) e BCC DELL'ADRIATICO TERAMANO SOC. COOP. e che *“i restanti creditori non hanno espresso alcun voto nel termine assegnato e conseguentemente devono essere considerati voti favorevoli”*, conclusione che deve essere confermata nella presente sede dovendosi ritenere che i creditori che non hanno comunicato in modo espresso il proprio voto hanno aderito alla proposta in applicazione della regola del silenzio assenso sancita dall'art. 79, co. 2 CCII. Risulta, pertanto, raggiunta la percentuale di cui all'art. 79, co. 1 CCII della maggioranza dei crediti ammessi al voto e della maggioranza delle classi necessarie a far ritenere che il concordato sia stato approvato ai sensi della predetta norma.

La espressione del voto da parte di GUBER BANCA SPA, in nome e per conto di BCC NPLS 2022 S.R.L. (cessionaria del credito privilegiato in originaria titolarità di Banca Agrileasing – ICCREA Banca S.p.A.) e di BCC DELL'ADRIATICO TERAMANO SOC. COOP. comporta, ai sensi degli artt. 79, co. 1, quarto periodo CCII, la rinuncia al privilegio dagli stessi vantato, non risultando precisato nella dichiarazione di voto a quale parte di credito il voto sia riferito.

Con il decreto di attuazione della direttiva cosiddetta *insolvency* è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica, e, pertanto, nel concordato minore può applicarsi per analogia la norma dettata dall'art. 47, co. 1 CCII, a mente della quale la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a) e di concordato con continuità aziendale (lett. b), è essenzialmente riconducibile alla *“non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”*.

Nel caso in esame la valutazione relativa alla fattibilità di cui all'art. 80, co. 1 CCII, da intendersi come *“non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”* alla stregua dei superiori rilievi, risulta positiva giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato si presenta concretamente realizzabile.

E' suscettibile di positivo riscontro la domanda di compensazione fra i crediti in titolarità dei ricorrenti nei confronti dell'Erario anteriori alla data di apertura della procedura (pari ad euro 5.606,30) con i debiti gravanti sugli stessi nei confronti dell'Erario atteso che l'art. 155 del CCII deve ritenersi applicabile al concordato minore in forza degli artt. 74, comma 4, e 96 del CCII. Si aggiunga che il commissario giudiziale ha rappresentato, al riguardo, che *“tale compensazione non altererebbe il piano”*, che, pertanto, non deve essere rettificato, *“in quanto la percentuale da ripartire ai creditori, operata la compensazione, rimarrebbe la medesima, lasciando inalterate le cifre proposte ai restanti creditori”*.



Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi, pertanto, che sussistano i requisiti *ex lege* richiesti per la omologazione della proposta di concordato minore presentata dai ricorrenti.

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore presentata da CIANCAGLIONE CLAUDIO (c.f. CNCCLD74C20A488T), nato in Atri (TE), il 20/03/1974 e residente in Atri (TE), Fraz. Tre Ciminiere, alla Via delle Ginestre, n. 4, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA 01734430679) con sede in Atri (TE), alla Via Delle Ginestre, n. 4 e SANTONE DONATELLA (c.f. SNTDTL78M47A488L), nata in Atri (TE), il 07/08/1978 e residente in Atri (TE), Fraz. Tre Ciminiere, alla Via delle Ginestre, n. 4, nella qualità di familiare convivente di Ciancaglione Claudio; dispone la pubblicazione della presente sentenza sul sito *procedure.it* a cura dell'OCC. dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Teramo, il 24/10/2024.

Il Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

